

**FONDAZIONE
CALABRIA - ROMA - EUROPA**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

TITOLO I
Norme Generali

Articolo 1-Premessa Generale

Il presente Regolamento è adottato dal CdA della FONDAZIONE Calabria – Roma – Europa, nei termini e nelle modalità previste dallo Statuto.

Disciplina le norme di comportamento da seguire cui ci si dovrà attenere nel perseguimento delle finalità dell'Ente.-

TITOLO II
Struttura della FONDAZIONE
CALABRIA – ROMA - EUROPA

Articolo 2- Categorie dei membri

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, i membri della FONDAZIONE sono:

- Fondatore Promotore;*
- Partecipanti Fondatori;*
- Aderenti;*
- Soci Onorari;*
- Membri del Comitato d' Onore;*

Articolo 3
Partecipante Fondatore.

Il CdA della FONDAZIONE può nominare Partecipanti Fondatori successivi a quelli contemplati nell'atto costitutivo, gli Enti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto ed aderiscano alla FONDAZIONE mediante un contributo in denaro, equivalente ad una quota di 15.000 Euro a valere sul fondo di gestione.

Il partecipante fondatore può partecipare agli eventi in compagnia di suoi ospiti

*Articolo 4
Aderenti: modalità di adesione.*

Gli Enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che intendano aderire alla FONDAZIONE, acquisendo una delle qualifiche di cui agli articoli successivi, devono essere presentati da un socio della Fondazione che ne garantirà la condotta morale e dovranno condividere le finalità della Fondazione. Il modulo di adesione predisposto dalla FONDAZIONE e sottoscritto dall'aspirante socio, dovrà essere inoltrato alla Fondazione.

Nel caso di accoglimento della domanda, il Presidente ed il Segretario Generale provvederanno a comunicare l'ammissione all'interessato.

Qualora sia reputato opportuno i rapporti tra la FONDAZIONE ed i soggetti che intendono aderirvi possono essere regolati da apposito accordo.

Ogni deliberazione al riguardo è assunta dal CdA della FONDAZIONE.

*Articolo 5
Aderenti: requisiti soggettivi e quota di adesione.*

Il CdA della FONDAZIONE può ammettere nella qualità di Aderenti, persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che siano state proposte da un membro della Fondazione e che ne abbiano fatta espressa richiesta e siano in possesso i requisiti previsti dall'articolo 11 dello Statuto, così come eventualmente specificati con delibera del CdA della FONDAZIONE.

La qualifica di Aderente presuppone il pagamento di un contributo annuo, in denaro, alla FONDAZIONE equivalente alla quota di 350,00 euro per l'anno 2011.

Il CdA della FONDAZIONE potrà rivedere l'ammontare del contributo annuale di cui al comma precedente per l'esercizio finanziario successivo.

La qualifica di Aderente decorre automaticamente dal giorno successivo al versamento in denaro del contributo annuale, sempre che sia stata comunque antecedentemente presentata regolare domanda di partecipazione alla FONDAZIONE E SUSSITANO i requisiti necessari per l'attribuzione della qualifica richiesta e la domanda non sia stata respinta dal CdA della FONDAZIONE.

Articolo 6 Aderenti Istituzionali.

La qualifica di Aderenti è riservata anche agli Enti Pubblici e loro enti strumentali, Accademie e Università, che abbiano aderito alla FONDAZIONE con una quota di adesione e che assumeranno il titolo di ADERENTI ISTITUZIONALI.

La quota di adesione una tantum) dovrà essere corrisposta nella misura prevista dalla tabella seguente e potrà consistere anche in beni, servizi, distacco e/o utilizzo di personale, impiantistica, strutture logistiche e gestionali - il cui valore non sia inferiore ai detti importi e saranno da attribuirsi al fondo di gestione:

QUOTA DI ADESIONE	
Comuni fino a 5.000 ab.	€ 500,00
da 5.001 a 10.000 ab.	€ 1000,00
da 10.001 a 20.000 ab.	€ 2000,00
oltre 20.000 ab.	€ 3000,00
Regioni, Provincie,	€ 3000,00
Comunità Montane e loro enti strumentali	€ 3000,00
Accademie e Università	€ 3000,00

I rappresentanti degli enti pubblici che aderiscono attraverso il conferimento di beni, servizi, distacco e/o utilizzo di personale, impiantistica, strutture logistiche e gestionali, possono partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione Calabria Roma Europa, ivi compresi gli incontri conviviali, subordinatamente al versamento della quota che, di volta in volta, sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 Organi sussidiari

Il Presidente ed il CdA della FONDAZIONE, per il perseguimento degli scopi sanciti dall'articolo 3 dello Statuto, potranno costituire i seguenti organi:

- un Centro studi;*
- un Comitato esecutivo;*

- una o più sedi distaccate.

Articolo 8 Centro studi

Per le iniziative di collaborazione che verranno intraprese con enti, pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni, nazionali ed estere, la FONDAZIONE potrà avvalersi del CENTRO STUDI, la cui attività si svolgerà nei settori e secondo le necessità individuati da appositi protocolli d'intesa approvati dal CdA della FONDAZIONE.

Il Centro Studi, opera nell'ambito della "Fondazione" sotto la guida di un direttore, nominato dal Presidente.

Il Direttore del Centro Studi predispone, entro il trentun ottobre di ciascun anno, un piano di attività generale del Centro Studi, che sottopone al Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'approvazione del preventivo di spesa.

Il Centro Studi è struttura tecnica di elaborazione scientifica della Fondazione ed è suddiviso nei seguenti Settori:

- Formazione, educazione e sviluppo umano;*
- Bioetica e Biopolitica;*
- Economia e finanza;*
- Politiche sociali e del lavoro;*
- Scuola e Università;*
- Politiche familiari;*
- Arte*
- Tutela dell'ambiente;*
- Sport e tempo libero.*

Ciascun settore può far capo ad un responsabile, individuato dal Direttore in via permanente o per la realizzazione di singoli progetti.

ART 9 Comitato Esecutivo

Il Comitato esecutivo è l'organo operativo della Fondazione. Esso esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli, anche con facoltà di subdelega, dal Cda della Fondazione. Il comitato esecutivo è composto da un numero variabile da tre a dodici membri nominati dal Presidente della Fondazione oltre al direttore Generale ed al Segretario Generale.

È presieduto dal Presidente della Fondazione.

In assenza di questi dal Direttore Generale e/o dal Segretario Generale.

Il comitato esecutivo rimane in carica tre anni.

*Articolo 10
Erogazioni: categorie dei beneficiari.*

La FONDAZIONE riconosce come beneficiari di fondi per la ricerca e borse di studio tutti i soggetti organizzati e formalmente costituiti che operano senza finalità di lucro, come organizzazioni, fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, nazionali e internazionali che operino per scopi di utilità sociale. Più in particolare:

- Organizzazioni Non Governative (ONG) in possesso del riconoscimento di idoneità del Ministero degli Affari Esteri;*
- Enti senza scopo di lucro, ovvero associazioni, comitati, federazioni, fondazioni e cooperative che svolgono la propria attività in modo diretto e continuativo con un radicamento nel territorio;*
- Enti pubblici.-*

I soggetti di cui sopra non possono perseguire in alcun modo fini di lucro nella realizzazione del progetto e devono investire in quest'ultimo tutte le entrate collegate ad esso.

Non potranno essere prese in considerazione proposte e domande di contributo presentate da:

- Organizzazioni che praticano discriminazione o limitano l'iscrizione in base a razza, religione, età, sesso, luogo di nascita;*
- Persone fisiche con l'eccezione di erogazioni sotto forma di borse di studio o di ricerca.*

*Articolo 11
Sedi Distaccate*

La Fondazione può istituire delle Sedi distaccate, nominando a tal fine un Coordinatore con provvedimento del Presidente.

*Articolo 12
Coordinatore della sede distaccata: funzioni.*

Il Coordinatore della Sede distaccata:

- *rappresenta la FONDAZIONE curando i rapporti esterni nell'ambito territoriale di competenza;*
- *realizza, in ambito locale, le iniziative suggerite dal Centro Studi ed approvate dal CdA ovvero quelle direttamente disposte dal CdA;*
- *cura l'attuazione delle iniziative delegategli in ambito locale secondo le direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione della Fondazione;*
- *promuove l'adesione di nuovi membri;*
- *ha cura di relazionare tempestivamente al Consiglio di amministrazione della Fondazione su ogni attività compiuta.*

Articolo 13

Sede distaccata: funzioni.

Le Sedi distaccate, operano, in piena autonomia, nell'attuazione dei programmi da esse stesse previamente proposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sotto la direzione del Coordinatore.

Le sedi distaccate eseguono le iniziative stabilite dal CdA, avendo cura di coinvolgere il più possibile le comunità locali.

Nello svolgimento delle loro attività hanno cura di attuare il massimo coinvolgimento della comunità locale.

Articolo 14

Sede distaccata: finanziamento delle attività

Le iniziative che le SEDI DISTACCATE saranno chiamate a eseguire saranno finanziate dal CdA.

Articolo 15

Rendicontazione delle attività

Il Rendiconto delle attività deve contenere tutte le iniziative svolte e deve essere accompagnato da una relazione per ogni singola struttura.

Ogni singola spesa deve essere regolarmente documentata.

Il Rendiconto è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed allegato alla documentazione del Bilancio consuntivo generale.

Articolo 16
Finanziamento delle attività

Le attività delle Sedi distaccate e de Centro Studi sono finanziante nella misura prevista dal bilancio della Fondazione.

I coordinatori ed i responsabili dei settori sono tenuti al rispetto del capitolo di spesa assegnato.

Nessun ulteriore impegno di spesa è consentito se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

TITOLO IV

Articolo 17
Accordi con altri enti

Il Consiglio di Amministrazione può stipulare accordi con altri Enti, Fondazioni, Circoli e Associazioni allo scopo di realizzare in comune iniziative ed attività utili al perseguimento dei fini statuari.

Gli accordi possono prevedere la partecipazione, a condizioni di reciprocità, dei Soci dei circoli e delle associazioni interessate, alle iniziative ed alle attività promosse da ciascuna delle parti.

TITOLO V
Revisioni e modifiche

Articolo 18
Modifiche al regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza dei presenti.

Le modifiche, una volta approvate, sono comunicate a tutti gli Aderenti attraverso il sito internet www.fondazionecre.it.

Roma, 21 febbraio 2011